

Al Consiglio Comunale del
COMUNE DI CALUSO
Piazza Valperga n. 2
10014 CALUSO (TO)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 22/04/2025

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all'adeguamento del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.).

Il sottoscritto Revisore del Conto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2024 per il periodo 15/11/2024 – 14/11/2027, ricevuto in data 21/04/2025 gli atti e i documenti relativi alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale in merito all'adeguamento del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)

Premesso che

- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), lascia ferme le facoltà agli Enti locali di regolamentazione dell'imposta IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i medesimi possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- il citato articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, nei limiti imposti dalla norma richiamata, con apposito regolamento;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone che: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione*

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16/07/2020 è stato aggiornato il regolamento IMU alla normativa prevista dalla citata Legge di bilancio n. 160/2019;

Atteso che

- la Corte Costituzionale con sentenza 12 settembre - 13 ottobre 2022, n. 209 (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42) ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce che: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*, anziché disporre che: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede inoltre che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che: *“Le*

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

Preso atto che

- l'Ente ritiene pertanto opportuno adeguare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) a quanto sancito dalla pronuncia della Corte Costituzionale, abrogando il comma 9 dell'art. 5 presente nell'attuale Regolamento vigente;
- sulla proposta di deliberazione consiliare si dichiara l'acquisizione dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, per quanto di competenza, esprime

Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale finalizzata all'adeguamento del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.).

Si raccomanda la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, area Amministrazione trasparente, degli atti e dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della citata proposta, provvedendo inoltre ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione adottata mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Asti, 22 aprile 2025

Il Revisore del Conto

Rag. Marco Luca Ferraris

(Documento firmato digitalmente)